



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

L'IMPATTO DELLA NUOVA DISCIPLINA WHISTLEBLOWING SUL MODELLO 231

I CONTROLLI SULLA CORRETTA PREDISPOSIZIONE DEL SISTEMA WHISTLEBLOWING

Annalisa De Vivo

**Ufficio legislativo Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili**



All'indomani della scadenza, gli organi di controllo degli enti coinvolti sono chiamati a svolgere specifiche attività di verifica, volte a riscontrare il corretto **adempimento** dei seguenti obblighi:

- implementazione del **canale interno** di segnalazione;
- individuazione del **gestore** della segnalazione;
- adozione di una **policy whistleblowing**.

È di tutta evidenza che negli enti dotati di un **sistema 231**, nei quali i suddetti adempimenti presuppongono una **modifica** del modello organizzativo – e, in particolare, del **sistema disciplinare** – le attività di verifica riguardano *in primis* l'**organismo di vigilanza**, che peraltro potrebbe essere direttamente coinvolto anche in qualità di gestore, ovvero di componente dell'ufficio misto incaricato della gestione della segnalazione.



Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

Norma 3.10. «**Vigilanza sull'istituzione di un canale di segnalazione (whistleblowing)**»

Il collegio sindacale deve verificare:

se la società rientri nell'ambito di applicazione del D.gs. 24/2023 e di conseguenza sia tenuta al rispetto dell'**obbligo** di **attivazione** del **canale** di segnalazione interna;

in caso affermativo, che la stessa abbia provveduto in tal senso;

che il canale di segnalazione interna garantisca la **riservatezza** dell'**identità** della persona **segnalante**;

che la **gestione** del canale di segnalazione sia affidata a **persona** o ufficio interno oppure ad un **soggetto esterno** specificamente **formato** per la gestione.

Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate

Il collegio sindacale deve **segnalare per iscritto** all'organo amministrativo l'eventuale mancata istituzione del canale interno, nonché le **anomalie** nel sistema di segnalazione, ovvero la mancanza di strumenti che consentano la protezione dell'identità del segnalante.

Ai fini delle predette verifiche, assumono un ruolo fondamentale i **flussi informativi** che il collegio sindacale può acquisire dal gestore del canale, nonché dall'organismo di vigilanza nel caso in cui la società abbia adottato un modello 231: in tal caso, infatti, il canale interno di segnalazione è previsto all'interno del modello.



Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

Pur non essendo oggetto di una specifica previsione, per i collegi sindacali di società quotate il tema del *whistleblowing* è affrontato nella Norma Q.3.2. “Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto” e, precisamente, nei criteri applicativi.

I controlli previsti sono analoghi a quelli già indicati per le società non quotate

Oltre all’attivazione del canale, alle garanzie di riservatezza dell’identità della persona segnalante e all’adeguata individuazione del gestore, il collegio sindacale dovrà verificare che i **canali** di segnalazione siano **progettati, realizzati e gestiti** in modo **sicuro e tecnologicamente affidabile**.

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Se prima dell'emanazione del DLgs. 24/2023 l'OdV veniva individuato quale **naturale destinatario delle segnalazioni**, essendo queste ricollegabili solo a violazioni del Modello 231 e/o a reati 231, oggi il coinvolgimento dell'OdV appare più problematico

Da un lato, superata la soglia dei 50 lavoratori dipendenti, il canale whistleblowing deve essere adottato dai soggetti privati **a prescindere** dall'adozione del Modello 231

Dall'altro, anche in presenza di quest'ultimo il ventaglio delle violazioni oggetto di segnalazione è **molto più ampio** di quelle riconducibili al «sistema 231»

Per questo il legislatore ipotizza l'istituzione di un **ufficio ad hoc** con personale specificamente formato per la gestione del canale, o in alternativa l'affidamento dello stesso a un **soggetto esterno**, autonomo e con personale specificamente formato

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza



L'**attribuzione all'OdV del ruolo di gestore della segnalazione** deve essere attentamente valutata, avuto riguardo *in primis* alle funzioni di vigilanza e ai requisiti di indipendenza e autonomia a tal fine necessari

Tali requisiti potrebbero risultare compromessi a causa delle ulteriori mansioni di **gestione** del canale *whistleblowing*, necessariamente connesse all'esercizio di una attività per l'appunto «**gestoria**»

In ogni caso la gestione delle segnalazioni costituisce **attività distinta e ulteriore** rispetto alla funzione svolta ex art. 6, co. 1, lett. b), DLgs. 231/2001

Pertanto, tale attività dovrà essere oggetto di uno **specifico incarico** e di una **remunerazione aggiuntiva**

I controlli dell'Organismo di Vigilanza



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Nelle società dotate di sistema 231, risulta cruciale il ruolo dell'organismo di vigilanza, deputato al **monitoraggio** sull'aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Quest'ultimo, all'esito dell'implementazione delle **procedure** di *whistleblowing*, dovrà verificare che le stesse siano **conformi** al DLgs. 24/2023 e alle indicazioni fornite dalle linee guida di cui alla delibera ANAC n. 311/2023.

In particolare, l'OdV dovrà verificare che l'**atto organizzativo** adottato dall'organo di indirizzo per individuare le procedure per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni definisca:

il **ruolo** e i **compiti** dei diversi soggetti cui è consentito l'**accesso** alle informazioni e ai dati contenuti nella **segnalazione**, limitando il trasferimento di questi ultimi ai casi strettamente necessari

le **modalità** e i **termini di conservazione** dei dati appropriate e proporzionate ai fini della procedura di *whistleblowing*



La procedura deve individuare:

- Destinatari della segnalazione
- Oggetto della segnalazione
- Contenuto della segnalazione
- **caratteristiche** del **canale interno** di segnalazione
- ipotesi (residuali) di utilizzo del canale esterno;
- forme di **tutela** della **riservatezza** e **protezione** dalle **ritorsioni**
- responsabilità del *whistleblower*

Infine, nella procedura devono essere disciplinati i **flussi informativi interni** e le modalità di **conservazione documentale** nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.



Compito fondamentale dell'OdV è quello di sollecitare l'**aggiornamento** del modello 231 e, in particolare, del **sistema disciplinare**, nel quale devono essere introdotte **sanzioni** nei confronti dei responsabili delle violazioni previste dalla nuova disciplina.

L'OdV dovrà altresì verificare:

- che l'**adozione** della **procedura** di *whistleblowing* sia stata **formalmente comunicata** ai **dipendenti**;
- che le **informazioni** sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno siano rese **accessibili** anche alle altre persone legittimate a presentare segnalazioni, ad esempio mediante **affissione** in **bacheca**, pubblicazione in una sezione apposita del **sito web** della società/ente, ecc.;
- che l'**adeguamento** del modello 231 e della procedura sia oggetto di **attività formative** specifiche.

I controlli in caso di OdV/Gestore



Laddove incaricato della **gestione** del canale, l'OdV dovrà avere cura di tenere ben **distinte** le relative funzioni da quelle di **vigilanza** sul modello; queste ultime, infatti, possono essere correttamente svolte solo in presenza di specifici requisiti di **autonomia** e **indipendenza**.

Tali requisiti potrebbero risultare **compromessi** per effetto delle ulteriori mansioni di gestione del canale *whistleblowing*, necessariamente connesse all'esercizio di una attività per l'appunto di tipo gestorio.

Peraltro, nel caso in cui la gestione della segnalazione sia affidata a un **ufficio misto**, la presenza dell'OdV o di un suo componente potrebbe realizzare il **coordinamento** in ogni caso necessario laddove la segnalazione abbia ad oggetto violazioni del modello 231 o condotte rilevanti ai sensi del DLgs. 231/2001.

I flussi informativi previsti nel Modello 231




Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Il modello organizzativo deve prevedere «*obblighi di informazione* nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli»

Non sono previste altre norme specifiche in tema di flussi informativi

Un idoneo sistema informativo determina l'efficace funzionamento del modello organizzativo

I flussi informativi previsti nel Modello 231





Norme di comportamento del collegio sindacale
nelle società non quotate

Norma 3.10

«Ai fini delle predette verifiche, assumono un ruolo fondamentale i **flussi informativi** che il collegio sindacale può acquisire dal gestore del canale, nonché dall'organismo di vigilanza nel caso in cui la società abbia adottato un modello 231: in tal caso, infatti, il canale interno di segnalazione è previsto all'interno del modello.»

I flussi informativi tra OdV e RPCT (enti pubblici)



Nelle amministrazioni pubbliche il **RPCT** è *ex lege* **gestore** del canale interno di segnalazione



Art. 4, co. 5, DLgs. 24/2023

- «I soggetti del settore pubblico cui sia fatto obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, affidano a quest'ultimo, anche nelle ipotesi di condivisione di cui al comma 4, la gestione del canale di segnalazione interna.»

I flussi informativi tra OdV e RPCT (enti pubblici)

Nelle società in controllo pubblico, obbligate all'adozione del Modello 231, la figura del RPCT coesiste con quella dell'OdV.

Nel caso in cui la segnalazione ricada tra i fatti rilevanti ai fini del DLgs. 231/2001, **si ritiene opportuno che il RPCT informi l'OdV** allo scopo di condividere le modalità con le quali dare seguito alla segnalazione, gestendo l'istruttoria nei limiti e nel rispetto della procedura *whistleblowing* adottata e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

È opportuno, pertanto, che tale fattispecie trovi adeguata previsione nella predetta procedura *whistleblowing*.



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (ART. 48 DLGS. 231/2007)

- I soggetti obbligati adottano procedure per la segnalazione al proprio interno da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile di violazioni, potenziali o effettive, delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
- Le procedure garantiscono:
 - la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni, ferme restando le regole che disciplinano le indagini e i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto delle segnalazioni;
 - la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;
 - lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato.



ALCUNI DUBBI:

- Quale rapporto esiste tra art. 48 DLgs. 231/2007 e DLgs. 24/2023?
- La nuova normativa «assorbe» anche il *whistleblowing* antiriciclaggio?
- Nei destinatari del DLgs. 231/2007 può essere individuato un unico canale interno di segnalazione?
- Nei destinatari del DLgs. 231/2007 che hanno adottato il Modello 231 l'OdV, ove nominato gestore del canale interno, può ricevere anche le segnalazioni previste dal DLgs. 231/2007?
- Quali flussi informativi devono essere attivati tra l'OdV e la funzione AML?



Grazie per l'attenzione

Annalisa De Vivo
Ufficio legislativo CNDCEC - devivo@commercialisti.it